



# Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

COPIA

**Deliberazione n. 40**

**In data 30/03/2017**

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2017.**

L'anno 2017, il giorno 30 del mese di Marzo alle ore 19:00 nella residenza Municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale Eseguito l'appello, risultano presenti:

Cognome e Nome		Presente/Assente
Codognotto Pasqualino	Sindaco	Presente
Carrer Gianni	Vice Sindaco	Presente
Arduini Annalisa	Consigliere	Presente
De Bortoli Elena	Consigliere	Presente
Scodeller Sandro	Consigliere	Presente
Cassan Cristina	Consigliere	Presente
Pitaccolo Gianluca	Consigliere	Presente
Fantin Pier Mario	Consigliere	Presente
Marchesan Luca	Consigliere	Presente
Ziroldo Mafalda Sabrina	Consigliere	Presente
Driusso Robertino	Consigliere	Assente
Boer Laura	Consigliere	Presente
Tollon Luca	Consigliere	Presente
Bandolin Giampietro	Consigliere	Assente
Teso Emiliano	Consigliere	Presente
Vizzon Giorgio	Consigliere	Assente
Morando Elena	Consigliere	Assente

Dei consiglieri Comunali sono presenti N. 13 compreso il Sindaco ed Assenti N. 4

Assiste alla seduta la dott.ssa Tamara Plozzer, Segretario Generale del Comune.

Il Sig. Codognotto Pasqualino, nella sua qualità Sindaco pro-tempore, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, inserirlo nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2017.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27.12.2013 n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. n. 147/2013 il quale stabilisce che *“l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU”*;

RICHIAMATA la disciplina dell'IMU sancita dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011, istitutivo del tributo, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, come modificati dall'art. 4 del D.L. n. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. n. 228/2012, dall'art. 1, commi 707-728 della L. n. 147/2013, dall'art. 1 della L. n. 190/2014, dall'art. 1 commi 10, 13, 15, 53 e 54 della L. n. 208/2015 e dalle norme del D.Lgs. n. 504/1992 in materia di ICI, direttamente o indirettamente richiamate;

VISTE le disposizioni che disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI), contenute nell'art. 1, commi 669-703, della L. n. 147/2013, come modificate dagli articoli 1 e 2 del D.L. n. 16/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 68/2014 e l'art. 1 della L. n. 190/2014, nonché dall'art. 1 commi 10, 14, 53 e 54 della L. n. 208/2015;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, di modificare l'aliquota base dell'IMU, pari allo 0,76 per cento, in aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali l'aliquota dello 0,4%, prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, elevabile fino a concorrenza dell'importo dovuto, nel rispetto degli equilibri di bilancio, nonché un'analogha detrazione per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

RICHIAMATI i commi 640 e 677 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, in virtù dei quali il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote;

TENUTO CONTO che l'art. 1, comma 676, della L. n. 147/2013, stabilisce nella misura del 1 (uno) per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la facoltà di ridurre l'aliquota del tributo fino all'azzeramento;

RITENUTO opportuno, stante l'obbligo di rispettare i vincoli posti dai suddetti commi, che la determinazione delle aliquote riferite alla TASI non venga effettuata disgiuntamente da quella relativa alle aliquote dell'IMU;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – componenti IMU e TASI, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 52 del 22.07.2014 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATA la deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 20.04.2016, con la quale per l'anno 2016 sono state confermate le aliquote e la detrazione dell'IMU in vigore nel 2015 e confermato l'azzeramento delle aliquote TASI;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 26, della Legge 28.12.2015, n. 208 *“Legge di bilancio 2016”*,

come modificato dall'art. 1, comma 42, della L. n. 232/2016, "Legge di bilancio 2017", per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per il 2015;

DATO ATTO che, conformemente a quanto previsto dall'art. 1, commi da 707 a 721, della L. n. 147/2013, dall'art. 2 del D.L. n. 102/2013, dall' art. 9-bis del D.L. n. 47/2014 e dall'art. 1 commi da 10 a 13 della L. n. 208/2015, l'IMU non si applica:

- all'abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le abitazioni assegnate a studenti universitari non residenti nelle stesse;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dalle vigenti disposizioni;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ad un'unica unità immobiliare posseduta e non locata dal personale delle Forze Armate, di Polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola ovunque ubicati;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

DATO ATTO che, ai sensi degli articoli 17 e 23 del sopraccitato regolamento comunale per la disciplina della IUC – componenti IMU e TASI, l'unità immobiliare ed eventuale pertinenza posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che trasferiscono la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, viene assimilata all'abitazione principale sia ai fini IMU che ai fini TASI, a condizione che l'abitazione non risulti locata;

RICHIAMATO l'art. 18 di detto regolamento, che disciplina la possibilità di approvare aliquote IMU ridotte rispetto all'aliquota di base per le seguenti tipologie di unità abitative:

- abitazioni possedute da cittadini AIRE non ancora pensionati nel paese di residenza, purché non locate o concesse in comodato d'uso;
- abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, purché il parente vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica;
- abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale, con contratto stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98, ovvero ai sensi delle norme di cui al capo I della L. n. 392/78;
- abitazioni ammobiliate ad uso turistico, escluse quelle classificate nelle categorie A/1, A/8, ed A/9, locate per almeno 49 giorni assoggettabili ad imposta di soggiorno;

DATO ATTO che, ai sensi della normativa soprarichiamata e del regolamento per la disciplina della IUC – componenti IMU e TASI:

- la TASI è dovuta a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, ad eccezione dei terreni agricoli e delle abitazioni principali, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, che rimangono assoggettate a tassazione;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto nella misura del 10% dall'utilizzatore e del 90% dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 24 del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) – componenti IMU e TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento

dell'unica obbligazione tributaria;

RICHIAMATE le tipologie di immobili equiparati all'abitazione principale ai fini TASI, disciplinate dall'art. 23 del regolamento comunale sopraccitato;

VISTO l'art 1, comma 10, della L. n. 208/2015, che introduce una riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU e TASI per le abitazioni, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta di primo grado che le utilizzano come abitazioni principale, purché:

- il contratto sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia, oltre a quello adibito a propria abitazione principale che non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

RICHIAMATA la risoluzione n. 1 del 17.02.2016 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la quale si precisa che, per le abitazioni concesse in comodato gratuito gli enti locali possono stabilire aliquote agevolate, purché non inferiori allo 0,46 per cento, pertanto l'adozione di un'aliquota ridotta per i comodati gratuiti non risulta essere incompatibile con la riduzione del 50% della base imponibile;

RICHIAMATO l'art 1, commi 53 e 54, della L. n. 208/2015 che introduce, ai fini IMU e TASI, una riduzione del 25% del tributo dovuto per le abitazioni concesse in locazione con i contratti a canone concordato, ai sensi della L. n. 431/1998, art. 2, comma 3;

RITENUTO, in considerazione della sospensione del potere di aumento dei tributi per regioni ed enti locali, sancito dall'art. 1, comma 26, della L. 28.12.2015 n. 208, così come modificato dall'art. 1, comma 42, della L. n. 232/2016, di confermare per l'anno 2017:

- l'azzeramento delle aliquote TASI;
- le aliquote e detrazioni IMU vigenti nell'anno 2016;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L. n. 147/2013, il comune deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta;

RILEVATO che in base all'art. 25 del regolamento comunale per la disciplina della IUC – componenti IMU e TASI, con delibera del Consiglio comunale vengono determinati annualmente, in maniera analitica i servizi indivisibili comunali e i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di non procedere all'individuazione dei servizi indivisibili comunali e dei relativi costi alla cui copertura è diretta la TASI, come previsto dall'art. 25 del vigente regolamento IMU-TASI, in considerazione dell'azzeramento delle aliquote TASI, prevedendo la loro integrale copertura con altre risorse di bilancio;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che l'art. 5, comma 11, del D.L. n. 244/2016, pubblicato nella GU n. 304 del 30.12.2016, differisce al 31.03.2017 il termine per la deliberazione del Bilancio Annuale di Previsione 2017;

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. n. 35/2013, convertito con modificazioni della L. 64/2013, il quale stabilisce che: "a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi

*risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle Finanze – dipartimento delle finanze, sentita l'associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno d'imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;*

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. n. 201/2011 ove si prevede che: “A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile dal dirigente del Settore Amministrativo Contabile, espressi in ottemperanza all'art 49 del TUEL, così come novellato dall'art. 3 del D.L. 174/2012;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

UDITA l'illustrazione dell'argomento da parte dell'Assessore Scodeller;

Con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 2 (Teso e Tollon), espressi, per alzata di mano, dai n. 13 consiglieri presenti e n. 11 votanti;

## **DELIBERA**

- 1) di dichiarare la premessa parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di confermare, per l'anno 2017, l'azzeramento delle le aliquote TASI;
- 3) di confermare, per l'anno 2017, le aliquote e detrazioni IMU già vigenti nell'anno 2016, così come di seguito riportate:

FABBRICATI appartenenti alla categoria catastale: - A (abitazioni), diversi dall'abitazione principale - C2, C6, C7 (magazzini, garage, posti auto, tettoie)	10,6 per mille  ALIQUOTA ORDINARIA
FABBRICATI appartenenti alle categorie catastali: - A/10 (uffici, studi privati) - B (colonie, conventi, seminari, case di cura, ospedali, scuole) - C/1 (negozi e botteghe) - C/3 (laboratori per arti e mestieri) - C/4 (fabbricati e locali per esercizi sportivi) - C/5 (stabilimenti balneari) - D (opifici, alberghi, fabbricati produttivi o destinati attività commerciali non suscettibili a destinazione diversa senza radicali trasformazioni, istituti di credito)	9,8 per mille
AREE EDIFICABILI	9,8 per mille
TERRENI AGRICOLI	9,8 per mille
FABBRICATI: - appartenenti alla categoria catastale A, escluse le categorie A/1, A/8, A/9 e - pertinenze di detti fabbricati classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un'unità per categoria LOCATI PER ALMENO 49 giorni assoggettabili ad imposta di soggiorno, ovvero locati per almeno 49 giorni, nel periodo dal primo maggio al 30 settembre, riscontrabili nella documentazione trasmessa ai fini dell'imposta di soggiorno	9,8 per mille
FABBRICATI a destinazione abitativa e relative pertinenze date in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 431/98	7,6 per mille
FABBRICATI a destinazione abitativa ed eventuali pertinenze C/2, C/6, C/7, nella misura massima di una unità per categoria, POSSEDUTI DA CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (AIRE) non ancora pensionati nel paese di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locati o data in comodato d'uso	4,6 per mille
FABBRICATI a destinazione abitativa CONCESSI IN USO GRATUITO A PARENTI in linea retta fino al primo grado ed eventuali pertinenze C/2, C/6, C/7, nella misura massima di una unità per categoria, purché il parenti vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica	4,6 per mille
FABBRICATI destinati ad ABITAZIONE PRINCIPALE classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze C2, C6, C7 nella misura massima di una unità per categoria	4,0 per mille  DETRAZIONE Euro 200,00 fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

4) di precisare che:

- per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo

grado, si applica la riduzione del 50% della base imponibile e l'aliquota del 4,6 per mille, purché siano rispettati tutti i requisiti previsti dall'art. 1 comma 10 della L. n. 208/2015, in caso contrario si applica solamente l'aliquota ridotta;

- il requisito della locazione turistica deve risultare da apposita dichiarazione IMU, redatta utilizzando il modello pubblicato nel sito ufficiale dell'Ente, da trasmettere entro il 30 giugno dell'anno successivo al quale la locazione si riferisce;
- l'applicazione delle riduzioni della base imponibile IMU – TASI nella misura del 50% e dei tributi nella misura del 25% prevista dell'art. 1 commi 10, 53 e 54 della L. n. 208/2015 (comodato a parenti in linea retta di primo grado ed immobili locati a canone concordato ) è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione IMU redatta su modello ministeriale;

- 5) di provvedere, ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, all'inoltro telematico della presente deliberazione di approvazione delle aliquote e detrazioni IMU e TASI, mediante l'inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

*Servizio Tributi*

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2017.**

---

---

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì  
18/03/2017

Il Dirigente del Settore  
F.TO DOTT. LUCA VILLOTTA

---

---

*Servizio Tributi*

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2017.**

---

---

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì  
27/03/2017

Il Dirigente del Settore Amministrativo Contabile  
F.toDott. Luca Villotta

---

---



Il presente verbale di deliberazione in data 30/03/2017 n. 40 viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
Codognotto Pasqualino

Il Segretario GENERALE  
F.to Plozzer Dott.ssa Tamara

---

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

Si attesta che la presente deliberazione diventerà esecutiva in data 14/04/2017, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, co. 3, D.Lgs. n. 267/2000).

li, 03/04/2017

L'impiegato di Segreteria  
Nicola Emmanuelli

---

#### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi n.15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, Legge n. 69/2009).

San Michele al Tagliamento, li 03/04/2017

L'impiegato di Segreteria  
Nicola Emmanuelli

---

Copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.

San Michele al Tagliamento, li 03/04/2017

L'impiegato di Segreteria  
Nicola Emmanuelli

---

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: NICOLA EMMANUELLI

CODICE FISCALE: IT:MMNCL79T15F770H

DATA FIRMA: 03/04/2017 11:20:22

IMPRONTA: 38616130333465346335646433323331633964353333383865326434623465306664386533313137